

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 814-B}

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, AFFARI INTERNI E DI CULTO, ENTI PUBBLICI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 16 maggio 1984

MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 novembre 1985 (Stampato n 730)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LO BELLO, ALBERINI, BALESTRACCI, BARACETTI,
CACCIA, CERQUETTI, FERRARI MARTE, GUALANDI,
IANNIELLO, PERRONE, PICANO, ZAMBERLETTI,
LEGA, LIGATO, LATTANZIO, ZANINI, ZOLLA**

Norme in materia di armi per uso sportivo

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 dicembre 1985*

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Norme per l'esercizio dello sport del tiro
a segno.**

ARTICOLO UNICO.

Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo e nel numero di sei per le armi da caccia; per gli iscritti ad una sezione di tiro a segno nazionale, che siano anche tesserati alla Unione italiana di tiro a segno, è consentita la detenzione di armi comuni da sparo sportive, corrispondenti ai modelli ammessi dalle disposizioni sul tiro delle competenti associazioni sportive dipendenti dal CONI, fino al limite massimo di sei ».

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Norme in materia di armi per uso
sportivo.**

ART. 1.

Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 10, nel sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo ».

ART. 2.

1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Ministero dell'interno su conforme parere della Commissione consultiva centrale delle armi, sentite le Federazioni sportive interessate affiliate al CONI.

2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.

3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

ART. 3.

Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una Sezione del tiro a segno nazionale o di una Associazione di tiro iscritta ad una Federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.